



**COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO**  
*(Provincia di Vicenza)*

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**COPIA**

ANNO 2019  
**N. 8 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2019.**

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 1302 del 12/03/2019, in via Chiesa Nuova, 3 in seduta Ordinaria, in sessione Pubblica, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
rag. Tasso Gabriele	Sindaco	Presente
Bacco Adriano	Componente del Consiglio	Presente
Negro Marcigaglia Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Rancan Sara	Componente del Consiglio	Presente
Santolini Jonathan	Componente del Consiglio	Presente
Bauce Alessandra	Componente del Consiglio	Assente
Bocchese Susy	Componente del Consiglio	Presente
Xompero Simone	Componente del Consiglio	Presente
Castagna Alessia	Componente del Consiglio	Presente
Bocchese Ivo	Componente del Consiglio	Presente
Antoniazzi Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente

N. Presenti 10    N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone.

il Sig. Tasso rag. Gabriele nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- La legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità) all'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 06/08/2014, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità di imposta a partire dal 2014;

### CONSIDERATO CHE:

- con il regolamento IUC, ai sensi del comma 651 dell'art. 1, L. n. 147/2013, è stato disposto di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n° 158/1999;
- il comma 654 della norma in questione prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

RICHIAMATA la Legge n° 145/2018 e precisamente l'art. 1 comma 1093 con la quale viene prorogata, anche per l'anno 2019, la disposizione relativa all'ultimo periodo al comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO, pertanto, di ridurre anche per quest'anno i coefficienti portandoli sotto il minimo, rimanendo comunque entro il massimo previsto ai sensi della normativa vigente, i coefficienti kc e kd per le categorie 5, 6, 16 e 17 e confermando il valore massimo per tutte le altre categorie al fine di mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, pur riconoscendo una determinata differenziazione tra le categorie che conferiscono al servizio pubblico maggiori quantitativi di rifiuti;

VISTA la Legge di bilancio 2019 che non prevede l'estensione del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali a livello locale per l'esercizio corrente;

### VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza di approvazione entro il predetto termine si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che ha ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 degli enti locali;

CONSIDERATO che le tariffe devono essere determinate in relazione al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019;

VISTO il piano finanziario dell'Ente, come redatto dalla Società Agno Chiampo Ambiente Srl, attuale affidataria del servizio rifiuti, ed integrato con i costi del Comune ai sensi dell'art. 8 del DPR 27 aprile 1999 n. 158, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna dal quale emerge un costo complessivo di €. 148.029,16, da coprire nella percentuale del 100% attraverso l'applicazione della componente taxa rifiuti (TARI) della I.U.C.;

VISTO l'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/1999 secondo il quale l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

RILEVATO, a tal fine, che per l'anno 2019:

- sulla base del totale delle utenze, dei metri quadrati imponibili e dei costi fissi è stata determinata la suddivisione di questi ultimi in 84% per le utenze domestiche per un costo pari ad €. 30.736,62 e 18% per le utenze non domestiche per un costo pari ad €. 5.854,59;
- sulla base dei quantitativi effettivi conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche rilevati dalle stime degli anni precedenti e sentita la Società Agno Chiampo Ambiente Srl gestore del servizio, sono stati suddivisi i costi variabili in 75% per le utenze domestiche pari ad €. 83.578,46 e 25% per le utenze non domestiche pari ad €. 27.859,49;

ESAMINATI gli **allegati A) e B)** prospetti riassuntivi che specificano le tariffe della taxa sui rifiuti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATE le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO:

- che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 dispone tra l'altro che il Comune fissa le scadenze della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- di stabilire tre rate a scadenza bimestrale per conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo;

RITENUTO, pertanto, di dover fissare le scadenze delle rate di pagamento della TARI che saranno in totale numero tre suddivise come segue:

- 1^ rata entro il 31 luglio 2019 (o pagamento in unica soluzione)
- 2^ rata entro il 30 settembre 2019
- 3^ rata entro il 30 novembre 2019

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 DEL D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 0

### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2019, le tariffe in vigore alla data del 01/01/2019, della tassa sui rifiuti (TARI) come risultanti dagli **allegati A) e B)** del presente provvedimento.

2) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento del tributo denominato (TARI):

- 1^ rata entro il 31 luglio 2019 (o pagamento in unica soluzione)
- 2^ rata entro il 30 settembre 2019
- 3^ rata entro il 30 novembre 2019.

3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente votazione:

presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 0

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2019.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

San Pietro Mussolino, li 12/03/2019

Il Responsabile del Settore

F.to rag. Tiziana Consolaro  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

---

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2019.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio rag. Tiziana Consolaro, esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

San Pietro Mussolino, li 12 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to rag. Tiziana Consolaro  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

Il Presidente

F.to Tasso rag. Gabriele  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

Il Segretario Comunale

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 25/03/2019 al 09/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, li 25/03/2019

Il Segretario Comunale

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 18/03/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 04/04/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Li, 25/03/2019

Il Segretario Comunale

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 25/03/2019